

Mariafrancesca Cocuccio \*

## I contratti relativi ad eventi, mostre e spettacoli: vicende e rimedi al tempo del COVID-19

*Contracts relating to events, exhibitions and shows: situations and remedies at the time of COVID-19* §

*Il contributo approfondisce le problematiche dei contratti relativi ad eventi, mostre e spettacoli nella situazione emergenziale provocata dal COVID-19. Sono state preliminarmente individuate due tipologie di contratti, riferibili la prima (sub A) ai contratti stipulati per l'organizzazione degli eventi, la seconda (sub B) ai contratti stipulati dai fruitori. Si è quindi esaminata la disciplina codicistica, evidenziandone la rigidità e la poca attenzione a opzioni volte alla manutenzione del contratto, e le nuove regole della legislazione emergenziale, al fine di ricostruire il quadro normativo di riferimento, con specifica attenzione ai rimedi esperibili. – The contribution explores the problems of contracts relating to events, exhibition and shows in the emergency situation caused by COVID-19. Two types of contracts have been identified in advance, the first (sub A) of the contracts stipulated for the organization of events, the second (sub B) to contracts entered into by users. The codicistic discipline was then examined, highlighting the rigidity and the lack of attention to options aimed at maintaining the contract, and the new rules of the emergency legislation, in order to reconstruct the reference regulatory framework, with specific attention to the remedies available.*

---

\* Ricercatrice confermata nell'Università di Messina – [mcocuccio@unime.it](mailto:mcocuccio@unime.it).

§ Il presente contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo – *This article has been submitted to double blind peer review.*

SOMMARIO: 1. Il diritto dei contratti nel tempo della pandemia: le peculiarità del settore dello spettacolo. – 2. Il quadro normativo. – 3. I rimedi: a) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta; b) la clausola generale di buona fede e la rinegoziazione.

1. *Il diritto dei contratti nel tempo della pandemia: le peculiarità del settore dello spettacolo.*

L'emergenza epidemiologica, che ha portato ad una "sospensione" non solo dei rapporti personali e sociali ma anche economici<sup>1</sup>, ha posto seri problemi nell'ambito giuridico e segnatamente contrattuale, caratterizzato dalla tendenziale stabilità dei patti e certezza dei rimedi. Ciò anche in considerazione della rigidità del nostro sistema che non prevede in questa materia – ad eccezione di alcune circoscritte ipotesi<sup>2</sup> – norme finalizzate alla "revisione" del rapporto in conseguenza di evenienze sopravvenute<sup>3</sup>, come la interruzione delle attività per il contenimento dei contagi.

---

<sup>1</sup> Si pensi alla sospensione del patto di stabilità in ambito europeo per gestire la crisi dell'emergenza e alla interruzione della produzione e del commercio per interi segmenti merceologici a causa del *lockdown*. Cfr. M. AMATO, *L'Eurozona fra il pericolo della dissoluzione e l'occasione di un ripensamento*, in *Economia politica.it*, 11 aprile 2020; A. STIRATI, *L'Italia, l'Europa e la crisi da Coronavirus*, in *Economia e Politica*, 1 aprile 2020.

<sup>2</sup> Sono le ipotesi di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, *ex art.* 1467 c.c.; in cui è attribuito al giudice, nei pochi casi previsti dalla legge, il potere di riconduzione ad equità (riduzione della penale manifestamente eccessiva *ex art.* 1384 c.c.; valutazione equitativa del danno *ex art.* 1226 c.c.); l'equo apprezzamento del terzo cui è deferita la determinazione della prestazione *ex art.* 1349 c.c.

<sup>3</sup> In argomento E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018, 5 ss., per il quale «il tema dei rimedi alle sopravvenienze contrattuali pone due problemi distinti da lato, quello all'apparenza di più agevole soluzione, di interpretare le disposizioni dettate dal codice civile per disciplinare le sopravvenienze cc.dd. "tipiche" dall'altro, quello di verificare se l'ordinamento giuridico attribuisca o meno rilevanza giuridica alle sopravve-

L'impossibilità di adempiere prestazioni contrattuali – o impedita per fatto dell'autorità, o da difficoltà finanziarie imprevedute e imprevedibili – ha generato un rovinoso “effetto domino”<sup>4</sup>, posto che l'emergenza non consente di guardare in modo atomistico al singolo contratto, ma impone una considerazione complessiva dei rapporti collegati.

Le risposte di ordine normativo della legislazione dell'emergenza devono comunque essere inserite nell'impianto codicistico – segnatamente nelle disposizioni delle sopravvenienze (impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta) e dell'inadempimento – e valutate nella prospettiva delle mutate condizioni della esecuzione del contratto rispetto alla originaria previsione contenuta nelle clausole contrattuali. Ciò tenendo conto di come la *fissità* del regolamento negoziale voluto dalle parti in una condizione di normalità possa essere messa in discussione per le sopravvenienze pandemiche, non soltanto correlate a fattori sanitari, ma anche e soprattutto rivolte a inserirsi nel mutato contesto economico e sociale nel quale il rapporto contrattuale è destinato ad operare<sup>5</sup>.

In questo quadro generale i contratti collegati al mondo degli eventi (spettacoli, mostre, concerti, festival, visite ai monumenti, presentazione di libri, esibizioni, cerimonie civili e religiose, eventi e competizioni sportive), sono stati i primi a subire le conseguenze della sospensione, proprio per le loro modalità di svolgimento che implicano assembramenti di persone, come tali vietati per evitare contagi. Il settore collegato alla cultura in senso ampio è stato, quindi, quello più immediatamente colpito dall'interruzione della socialità ed ha per questo richiesto l'attenzione dei giuristi e l'intervento del legislatore dell'emergenza.

Alla disamina delle problematiche connesse a questo tema appare essenziale – per una più obiettiva analisi – premettere una distinzione, se-

---

nienze cc.dd. “atipiche”, rendendo eventualmente disponibili strumenti in grado di fronteggiare, anche in assenza di uno specifico accordo tra le parti, siffatte circostanze sopravvenute». Cfr. anche V. ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, Milano, diretto da G. Iudica e P. Zatti, 2011, 1037 ss.; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996; R. TOMMASINI, *Revisione del rapporto (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1989.

<sup>4</sup> G. Di GASPARE, *Effetto domino del coronavirus*, in *Lacostituzione.info*.

<sup>5</sup> Cfr. le osservazioni di R. NATOLI - V. ROPPO, *Contratto e Covid-19*, in *Giustizia insieme.it*, 2020.

parando le due diverse posizioni, cui sono riferibili differenti tipologie contrattuali e rimediali: A) quella degli organizzatori degli eventi (spettacoli, concerti, mostre, ecc.); B) quella dei fruitori/consumatori.

A) Quanto agli organizzatori – che per realizzare un evento intrecciano una serie di contratti e rapporti con maestranze, enti pubblici e privati – la situazione è più complessa, in quanto in un'emergenza sistemica, il diritto contrattuale non dà risposte esaurienti. E ciò: sia perché, come è stato osservato (Natoli) si tratta di un diritto della microrelazione economica, tendenzialmente disinteressato alla rete delle relazioni contrattuali tra soggetti diversi, che sono quelle che regolano appunto l'allestimento di mostre, eventi, spettacoli. Sia perché, almeno nella parte generale, i rimedi codicistici prestano poca attenzione alla manutenzione del contratto, privilegiando opzioni risolutorie: di fronte all'alterazione dell'economia dello scambio (per impossibilità o per eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione), la tradizionale risposta dell'ordinamento è nel senso di sciogliere il vincolo, piuttosto che di mantenerlo in vita adeguandolo al mutato scenario. A fronte di ciò è stato da più voci proposto il rimedio della "rinegoziazione"<sup>6</sup>, cioè della ridefinizione delle clausole contrattuali che tenga conto dell'emergenza alla luce dei principi di buona fede e di solidarietà, *ex art. 2 Cost.*<sup>7</sup>. La rinegoziazione implica la previsione della revisione delle clausole contrattuali per adattare alla

---

<sup>6</sup> A. DOLMETTA, *Misure di contenimento» della pandemia e disciplina dell'obbligazione* in *Banca borsa tit. cred.*, 2020, I, 151 ss. L'A. richiama l'iniziativa dell'Associazione civilisti italiani che il legislatore «inserisca dopo l'art. 1468 c.c. un nuovo articolo, il 1468-bis, che consenta alla parte pregiudicata di chiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali»: è «congrua» – si è in particolare osservato – «l'idea di tradurre l'obbligo di rinegoziare secondo buona fede nel potere-dovere delle parti di formulare proposte e controproposte di adeguamento fondate su ragioni giustificate»; «non sembra invece opportuno (ma il punto è controverso) affidare al giudice il potere di determinare le nuove condizioni contrattuali». Sulla opportunità della rinegoziazione: A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del coronavirus*, in *Giustiziacivile.com.*, 2020

<sup>7</sup> F. DI MARZIO, *Comunità. Affrontiamo la nostra prova*, e F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, entrambi comparsi su *Giustiziacivile.com.*

nuova ed impreveduta realtà economica e dovrebbe essere garantita dalla istituzione di apposite strutture («organismi») di risoluzione della crisi – dotate di poteri decisori e che garantiscano l'elevata professionalità dei componenti<sup>8</sup> – strutturate in diversi livelli.

B) Di più semplice approccio la posizione contrattuale dell'utente (titolare di abbonamento o acquirente di biglietti o prenotazioni per spettacoli, mostre, eventi, ecc.). Tutelano i consumatori i rimedi contrattuali già previsti dal nostro ordinamento per fronteggiare le conseguenze economiche connesse all'impossibilità di adempiere agli impegni commerciali<sup>9</sup>.

Alle regole della normativa codicistica sui contratti vanno aggiunte le disposizioni dell'emergenza, che – importante da subito sottolineare – ha emanato una norma di carattere generale sulla responsabilità del debitore e del contraente inadempiente nel periodo della pandemia<sup>10</sup>, che ha escluso la responsabilità del debitore se collegabile alle misure di contenimento, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, e regolato singoli settori dell'economia – compreso quello della cultura e del turismo, degli eventi e spettacoli – con incentivi, provvedimenti fiscali e agevolativi, prevedendo anche strumenti di tutela<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> M. RABITTI, *Pandemia e risoluzione delle future controversie. Un'idea «grezza»*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 23 aprile 2020.

<sup>9</sup> Cfr. Part. 1467, comma 1, c.c., rubricato “*Contratto con prestazioni corrispettive*”, il quale, congiuntamente all'art. 1256 c.c., introduce nel nostro ordinamento uno dei principi fondamentali nella regolazione dei rapporti contrattuali: la causa di forza maggiore.

<sup>10</sup> Art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che dopo il comma 6, ha inserito il seguente: «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

<sup>11</sup> Come l'emissione di *VOUCHER* per l'acquirente di biglietti per eventi e titolare di abbonamenti a spettacoli da utilizzare entro un tempo determinato: cfr. d.l. 17 marzo 2020, n. 18, su cui cfr. *amplius* par. 2.

## 2. Il quadro normativo.

Il legislatore dell'emergenza, dunque, ha dettato – punto centrale nell'economia delle scelte sottese – la norma «generale» dell'art. 91 legge “*Cura Italia*”<sup>12</sup> che costituisce norma speciale (rispetto alle disposizioni codicistiche) rendendo giustificabile e scusabile il ritardato o il mancato adempimento a condizione che questo sia conseguenza delle misure autoritative per il contenimento dell'epidemia (c.d. *factum principis*), senza tuttavia prevedere, in linea di principio, altre disposizioni generali, riferibili a tutti i contratti in corso o a categorie contrattuali, volti a imporre doveri o obblighi alle parti, come procedere a rinegoziare il rapporto contrattuale pendente al sopravvenire pandemico, ridistribuendo le negatività pandemiche alla luce del criterio «dell'equo temperamento degli interessi delle parti», secondo quanto stabilito dalla norma dell'art. 1371 c.c.

Dopo avere provveduto all'emanazione di un atto<sup>13</sup>, che ha disposto misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19<sup>14</sup>, il cui art. 28, ha discipli-

---

<sup>12</sup> Art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, comma 6-*bis*, cit., su cui cfr. M. IOCLANO, *COVID-19: il rispetto delle misure di contenimento esclude la responsabilità del debitore (art. 91, comma 1, D.L. 18/2020)*, in *diritto.it*, 2020.

<sup>13</sup> D.l. 2 marzo 2020, n. 9, “*Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”.

<sup>14</sup> Diversi i contributi che hanno riflettuto sull'impatto che l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da COVID-19, abbia sul diritto civile, ed in particolare sul diritto dei contratti e delle obbligazioni: Tra i tanti cfr. F. MARZIO, *Comunità. Affrontiamo la nostra prova*; F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di coronavirus*, 17 marzo 2020; A. DE MAURO, *Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione*; V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*; A.M. BENEDETTI, *Il 'rapporto' obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*; R. DI RAIMO, *Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*; D. DE MAFFEIS, *Problemi nei contratti nell'emergenza epidemiologica da coronavirus*; S. VERZONI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al Covid 19*; F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, pubblicati in *Giustiziacivile.com*. L'A. evidenzia «che siamo di fronte a

nato, in un primo momento, la questione del rimborso relativamente ai soli titoli di viaggio e pacchetti turistici senza prendere in considerazione altre ipotesi, solo in seguito, con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”<sup>15</sup>, è stata ammessa la possibilità di rimborso, per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (art. 1463 c.c.), anche all’acquirente di biglietti di ingresso a musei (o ad altri luoghi della cultura), spettacoli, cinema, teatri, concerti, ed ogni altro tipo di evento rimandato o annullato per causa di forza maggiore (art. 88, comma 2, 3, 4, “*Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura*”, c.d. decreto “*Cura Italia*”)<sup>16</sup>.

Si è così tutelata la posizione del consumatore, acquirente di biglietti per eventi o titolare di abbonamento a spettacoli (sub B), dichiarata la «sopravvenuta impossibilità della prestazione», prevedendo espresse discipline di carattere «sostitutivo», e assegnando al contraente liberato dall’obbligo di eseguire la (impossibile) prestazione, la facoltà di fornire

---

disposizioni dirette a regolare (solo) transitoriamente, e senza effetti capaci di consolidamento durevole, i rapporti e le situazioni oggetto della disciplina emergenziale».

<sup>15</sup> D.l. 17 marzo 2020, n. 18, “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Il 30 aprile 2020 è entrata in vigore la conversione in legge 24 aprile 2020, n. 27, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, del c.d. decreto “*Cura Italia*”, il d.l. n. 18/2020, che ha assorbito, abrogandoli, alcuni dei precedenti decreti legge emanati nell’ambito della emergenza epidemiologica da COVID-19, dd.ll. n. 9/2020, n. 11/2020 e n. 14/2020.

<sup>16</sup> Il rinvio normativo iniziale fa riferimento agli eventi sospesi con il d.P.C.M. dell’8 marzo 2020: le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

all'altro, un titolo di credito, il «voucher», per un diverso spettacolo o per un'altra vacanza<sup>17</sup>.

A seguito della “sopravvenuta impossibilità” della dovuta prestazione, i soggetti acquirenti di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, a sua volta, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede all'emissione del voucher<sup>18</sup> di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione<sup>19</sup>. L'emissione del voucher consente, così, al rapporto giu-

---

<sup>17</sup> F. GIGLIOTTI, *op. cit.*, 250, sottolinea che si tratta di disposizioni di «sostegno di attività economiche pregiudicate dall'emergenza epidemiologica in atto».

<sup>18</sup> La denominazione del titolo sostitutivo corrispondente (“voucher”) richiama quella di cui alla direttiva UE 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, alla quale si è data attuazione con il d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141 a norma del quale (art. 1, comma 1) per voucher (o, nella versione domestica, “buono corrispettivo”) «si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative» (in conformità di quanto dettato dall'art. 30-bis direttiva 2006/112/CE, come inserito dall'art. 1, comma 1, direttiva UE 2016/1065: F. GIGLIOTTI, *op. cit.* Cfr. anche R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus nei contratti turistici. Primi appunti*, in *Giusticiivile.com.*, 2020, per il quale «l'emissione del voucher comporta una novazione oggettiva *ex lege* dell'originario rapporto obbligatorio, mediante la quale si attua una “sostituzione” del rapporto obbligatorio preesistente (il biglietto acquistato per l'evento) con un rapporto giuridico nuovo (il biglietto “nuovo” che verrà utilizzato entro l'anno dall'emissione). Dal punto di vista giuridico, il voucher costituisce un chiaro esempio di documento di legittimazione volto ad identificare l'avente diritto alla prestazione turistica ai sensi dell'art. 2002 c.c.».

<sup>19</sup> L'art. 88 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020, così come modificato dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “*decreto Rilancio*”), nonché dai chiarimenti pervenuti dalla SIAE (“FAQ – annullamento o rinvio di eventi di spettacolo o intrattenimento” versione 2.2, 20/04/2020), prevede ora che la durata dei voucher sia di 18 mesi. La data termine per la richiesta del voucher



ridico non già di esaurirsi, bensì di rimanere in vita (*id est*: pienamente efficace), sia pure posticipando la sua programmata realizzazione in un tempo in cui saranno cessati gli eventi che hanno causato l'impossibilità della prestazione<sup>20</sup>.

Il periodo di tempo per il quale si può richiedere rimborso è individuato nel termine di efficacia delle misure previste dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi, emanati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6. Nel provvedimento non è indicata la modalità con la quale dovrà essere presentata l'istanza di rimborso, fatta eccezione per il profilo temporale (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020)<sup>21</sup> e per la necessità che la suddetta istanza sia accompagnata dalla presentazione del titolo

---

(per tutti gli eventi annullati fino a 19 maggio) è il 18 giugno 2020. Come da d.P.C.M., salvo eventuali proroghe, dopo tale data gli attuali biglietti e abbonamenti non convertiti in voucher non potranno essere rimborsati e non avranno validità anche nel caso della ripresa successiva della recita. Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, è convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*). Tra le norme contenute nel testo anche quelle che riguardano il mondo dello spettacolo, in particolare quella che regola il rimborso per i concerti annullati a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. È ora previsto che «l'organizzatore di concerti provvede al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data, compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La durata della validità dei voucher pari a 18 mesi si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

<sup>20</sup> E. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, in *Giustiziavivile.com.*, 2020.

<sup>21</sup> La validità della disposizione e il termine da cui far partire il conteggio dei 30 giorni, deve far riferimento all'ultimo dei d.P.C.M. che fissano le misure contenitive legate all'emergenza (26 aprile 2020) che appunto si riferisce al d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), che ha avuto valenza dal 4 maggio al 17 maggio 2020.

d'acquisto. Né tantomeno è prevista una forma specifica per il rimborso, per cui deve ritenersi non necessario l'uso di forme solenni, come può desumersi dalla generica formulazione adoperata («presentazione dell'istanza»), che non prescrive la sottoscrizione della richiesta, ma solo della sua oggettiva esistenza<sup>22</sup>.

Quanto alla tutela degli organizzatori e dei lavoratori dello spettacolo (sub A), il successivo d.l. 19 maggio 2020, n. 34, “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, ha poi previsto varie misure destinate al sostegno del settore culturale e dell'editoria. Tra queste l'incremento del Fondo di parte corrente per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo (da 80 a 230 milioni di euro); l'istituzione di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, (con una dotazione di 225 milioni di euro per l'anno 2020), per il sostegno al settore delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non pubblici; la copertura (con 100 milioni di euro) per le mancate entrate da bigliettazione per i musei e i luoghi della cultura statali; un anticipo del contributo alle fondazioni lirico – sinfoniche. È stato inoltre istituito un fondo (di 50 milioni di euro per il 2020), incrementabile da soggetti privati, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale.

Alle misure economiche non si è affiancata alcuna previsione specifica relativa alla sorte dei contratti stipulati per l'allestimento di spettacoli e la produzione di eventi. Rispetto ad essi, dunque, valgono le regole codicistiche e la norma generale di esclusione della responsabilità del debitore collegata alla pandemia di cui all'art. 91, comma 1, d.l. n. 18/2020<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> In linea generale, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato. È bene ricordare, però, che nell'attuale situazione di emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere indennizzi o risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla: F. GIGLIOTTI, *op. cit.*

<sup>23</sup> M. IOCLANO, *COVID-19: il rispetto delle misure di contenimento esclude la responsabilità del debitore (art. 91, comma 1, D.l. 18/2020)*, cit. cfr. *retro* par. 1 e 2.

3. I rimedi: a) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta; b) la clausola generale di buona fede e la rinegoziazione.

La situazione epidemiologica ha posto l'attenzione su quali possano essere gli strumenti in grado di fronteggiarla, ma anche su quale possa essere la sua incidenza sull'esecuzione dei rapporti contrattuali. Si è cercato il giusto bilanciamento tra l'interesse della persona, quello patrimoniale o morale che il contratto soddisfa, e quello della collettività alla continuità delle relazioni economiche (che significa continuità dei flussi di ricchezza) e la salute pubblica che, certamente in tale contesto emergenziale, prevale su qualsiasi altro interesse di natura economica. La risposta è stata proprio una rilettura in chiave solidaristica del concetto di impossibilità sopravvenuta della prestazione, della possibilità applicativa della clausola generale di buona fede e l'apertura verso meccanismi di rinegoziazione delle pattuizioni contrattuali<sup>24</sup>.

A) La risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

È noto che ai sensi dell'articolo 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. Per non essere responsabile, il debitore deve dunque provare che

---

<sup>24</sup> Sul punto cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *L'emergenza Covid-19: quale il ruolo per il civilista?*, in *Giustiziacivile.com*, 2020. Cfr. anche F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, cit.; F. DI MARZIO, *Comunità. Affrontiamo la nostra prova*, cit., suggerisce alcune considerazioni in tema di disciplina generale dei contratti, con particolare riferimento all'istituto della impossibilità sopravvenuta della prestazione. In giurisprudenza cfr. Cass. 25 giugno 2019, n. 16918: «la giurisprudenza di legittimità ha sempre precisato che la buona fede cui si riferisce l'art. 1460, comma 2, non è soggettiva (la mera incolpevole ignoranza di ledere il diritto altrui non può quindi legittimare l'inadempimento) bensì oggettiva, onde per stabilirne la sussistenza il giudice di merito deve verificare se l'inadempimento della controparte abbia davvero influito sull'equilibrio sinalagmatico del contratto, così da legittimare la sospensione "reattiva", l'arresto rimarca pure che la buona fede oggettiva esige, altresì, che "la difesa sia proporzionata all'offesa", per cui soltanto un inadempimento integrale legittima una sospensione integrale della prestazione corrispettiva».

l'inadempimento o il ritardo è derivato da impossibilità a lui non imputabile<sup>25</sup>. È necessario, dunque, che concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione<sup>26</sup> e quello soggettivo dell'assenza di colpa riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione<sup>27</sup>. Pertanto se l'impossibilità sopravvenuta, non imputabile al debitore è definitiva, l'obbligazione si estingue e, ai sensi dell'art. 1463 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata dall'obbligo non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.)<sup>28</sup>. La *ratio* della disciplina consiste nel colle-

---

<sup>25</sup> Cass. 30 aprile 2012, n. 6594, in *Giur. it.*, 2013, 833: «perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impositivo, non essendo rilevante, in mancanza la configurabilità o meno del *factum principis*».

<sup>26</sup> Cass. 8 giugno 2018, n. 14915, per la quale «nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa (*factum principis*) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità». V anche Cass. 25 maggio 2017, n. 13142.

<sup>27</sup> Sul punto cfr. Cass. 10 luglio 2018, n. 18047, per la quale «l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione».

<sup>28</sup> Può verificarsi l'ipotesi che l'impossibilità sia solo temporanea: in questo caso, sempre ai sensi dell'art. 1256 c.c., il debitore non risponde del ritardo, a meno che l'impossibilità della prestazione perduri fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non sia ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a

gamento fra le prestazioni nei contratti sinallagmatici, per cui ciascuna prestazione trova giustificazione nella prestazione della controparte; pertanto, se una di esse viene meno, viene meno anche la causa che giustifica la controprestazione. Si fa leva sulla valorizzazione, ai fini della qualificazione dell'impossibilità sopravvenuta, della causa del contratto, intesa come "causa in concreto" ovvero lo scopo pratico del contratto costituente sintesi degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare. Vengono così in rilievo, come presupposto della causa, i motivi che hanno indotto le parti a stipulare il contratto e le finalità da esse perseguite, siano essi condivise o riferibili ad una sola parte ma dall'altra chiaramente riconoscibili. Laddove un evento non prevedibile e non imputabile renda non più perseguibili le finalità condivise o riconoscibili che hanno motivato le parti a stipulare il contratto, sostanzialmente la causa in concreto, si verifica pur sempre un'impossibilità della prestazione, con conseguente applicazione della relativa disciplina<sup>29</sup>. La risoluzione del contratto è volta, infatti, alla tutela dell'equilibrio contrattuale e cioè il cosiddetto "sinallagma funzionale", che può venire meno nel corso dell'esecuzione di un contratto "liberando" le parti dalle obbligazioni contratte.

Tra le cause invocabili ai fini della richiamata "impossibilità della prestazione", possono farsi rientrare, per quanto di nostro interesse, gli ordini o i divieti dell'autorità amministrativa (c.d. "*factum principis*"), cioè i provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato<sup>30</sup>.

---

conseguirla, determinando così l'estinzione dell'obbligazione. In dottrina cfr. M. ARRIGO, *Soppravvenuta impossibilità di beneficiare della prestazione: ovvero la discussa "liberalizzazione" della risoluzione contrattuale nei contratti sinallagmatici*, in *Jus civile*, 2019, F. BELLANTONI, *Impossibilità sopravvenuta della prestazione. Un esame esplicativo di una nuova causa di risoluzione del contratto*, in *Il giudice di Pace*, 2011, 150; E. FERRANTE, *Causa concreta ed impossibilità della prestazione nei contratti di scambio*, in *Contr. impresa*, 2009, 151.

<sup>29</sup> Cass. 10 luglio 2018, n. 18047, *cit.*

<sup>30</sup> L'impossibilità nell'adempimento contrattuale non può essere invocata qualora il *factum principis* sia «ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto dell'assunzione dell'obbligazione», ovvero «ri-

La misura restrittiva imposta dal provvedimento governativo («sospensione delle manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; nonché dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42») rientra proprio tra quelle circostanze determinanti l'impossibilità di eseguire la prestazione dovuta, ai sensi dell'art. 1463 c.c.<sup>31</sup>. La disposizione in oggetto determina la liberazione della parte tenuta alla prestazione divenuta impossibile, l'impedimento, per questa parte, a pretendere la controprestazione e nel caso di prestazione anticipatamente ricevuta, l'obbligo di restituirla secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitato.

Il provvedimento governativo (d.l. n. 18/2020), all'art. 88, comma 3, dispone, invece, che i soggetti acquirenti presentano apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore provvederà all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro l'anno dall'emissione. A differenza di quanto disposto dall'art. 1463 c.c., l'impossibilità sopravvenuta, contemplata nel decreto legislativo, non riporta le parti del rapporto in una situazione equivalente a quella antecedente la stipulazione negoziale. Ed ancora non è contemplata la restituzione della somma di denaro ricevuta per l'acquisto del titolo di accesso (che invece prevede l'art. 1463 c.c.), ma il venditore resterà obbligato, in caso di presentazione tempestiva dell'istanza di rimborso all'emissione del titolo di legittimazione sostitutivo, che permetterà la fruizione di una prestazione corrispondente. Si può constatare come l'inadempimento che ne deriva è, per così dire, di natura puramente formale, ma non dà luogo a quegli effetti sostanziali (in tema di responsabilità) che si avrebbero in una situazione di norma-

---

spetto al quale non abbia sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza della pubblica amministrazione: Cass. 8 giugno 2018, n. 14915. In dottrina G. LAZZOPINA, *Coronavirus: impossibilità sopravvenuta della prestazione e forza maggiore*, in *Il fallimentarista.com*.

<sup>31</sup> Art. 88, comma 2, d.l. n. 18/2020: «A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile».

lità. Se l'emergenza epidemiologica da COVID-19 giustifica certamente le ipotesi di inadempimento di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte, il legislatore ha voluto offrire ai contraenti specifici rimedi per superare le ipotesi di responsabilità per inadempimento dovute a COVID-19, come, appunto, l'emissione di voucher che consentano di mantenere in vita l'impegno assunto con l'emissione di biglietti per spettacoli ed eventi o abbonamenti.

Sarebbe però auspicabile – e da più voci se ne è richiesta la espressa previsione<sup>32</sup> – che le parti contrattuali possano negoziare nuovi accordi rispetto a quelli originari, non pregiudicando *in toto*, però, gli obiettivi che si volevano raggiungere con il contratto eventualmente risolto. È il momento quindi, di pensare ad una impossibilità della prestazione che valorizzi gli aspetti della convivenza, concretizzando i valori solidaristici sempre nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che impediscono al più scaltro di avvalersi delle situazioni di difficoltà altrui: «è proprio questa la funzione del diritto, che è la tecnica per realizzare la comunità: costruire regole per rendere possibile la vita in comune»<sup>33</sup>.

B) La clausola generale di buona fede e la rinegoziazione.

È possibile tuttavia ipotizzare, anche in assenza di specifiche regole, l'applicazione di clausole generali che, per la loro elasticità, si prestano a regolare situazioni di natura eccezionale. Nella prospettiva di una revisione delle regole contrattuali, che tengano conto di avvenimenti come la pandemia, si ritiene possa farsi ricorso anche alla clausola generale di buona fede in applicazione della quale può essere consentita la revisione del contenuto del contratto. A seguito del mutamento delle originarie condizioni contrattuali, dovute ad accadimenti eccezionali successivi alla stipulazione del negozio giuridico, modificativi dell'equilibrio iniziale delle obbligazioni assunte delle parti, prevale l'orientamento per il quale tra gli obblighi che costituiscono una specificazione del principio generale di buona fede rientrano anche quelli che impongono di fare aderire

---

<sup>32</sup> A. DOLMETTA, *op. cit.*; A. DE MAURO, *op. cit.*; F. MACARIO, *op. cit.*; A.M. DE BENEDETTI - R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *dirittobancario.it.*, 2020; U. MATTEI - A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, in *Giustiziacivile.com.*

<sup>33</sup> F. DI MARZO, *op. cit.*

il regolamento contrattuale, a suo tempo predisposto, alla reale situazione, rendendo l'attuazione dello stesso congrua rispetto agli interessi dei contraenti<sup>34</sup>. La buona fede imporrebbe ai contraenti di cooperare, attivandosi nel porre in essere le modifiche necessarie per ripristinare l'equilibrio delle prestazioni, in modo da garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale, perseguendo la realizzazione del risultato voluto dalle parti con la pattuizione iniziale. Si andrebbe, quindi, a concretizzazione l'obbligo di mantenere in vita il contratto in funzione delle utilità economico - giuridiche volute dalle parti e tutelate dall'ordinamento, in una prospettiva manutentiva e non risolutiva del rapporto. Ci si indirizza, in sostanza, verso una "riaffermazione" della centralità della regola di buona fede come clausola generale in grado di affidare al giudice una tecnica di governo delle vicende contenziose che potrebbero verificarsi<sup>35</sup>. Il suo richiamo rappresenta una costante anche da parte di chi, da un lato, ha riflettuto riguardo all'impatto delle norme sulla libertà individuale, sottolineando come il modello sotteso agli interventi normativi ha rispecchiato «uno stile etico ed un modo di intendere l'interesse nazionale che fanno leva sul principio di solidarietà»<sup>36</sup>; dall'altro, da parte di chi auspica che dalla tragedia della pandemia si possa uscire «risco- prendo le ragioni della solidarietà e del vivere assieme»<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> S. VERZONI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al COVID*, in *Giustiziacivile.com.*, 2020.

<sup>35</sup> Secondo una parte minoritaria di dottrina e giurisprudenza, nel principio di buona fede che sorregge il rapporto contrattuale rientra l'obbligo di cooperazione che impone alle parti, in caso di mutamento delle condizioni originarie del rapporto per accadimenti in fase di esecuzione, di fare "aderire il regolamento contrattuale, a suo tempo predisposto, alla reale situazione di fatto nel frattempo evolutasi in un certo modo", ciò al fine di ripristinare l'equilibrio tra le prestazioni, in modo da garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale. Cfr. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996, 320-323.

<sup>36</sup> I. MASSA PINTO, *La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi*, in *Questione giustizia*, 18 marzo 2020.

<sup>37</sup> G. AZZARITI, *I limiti costituzionali della situazione d'emergenza provocata dal Covid-19*, in *Questione giustizia*, 27 marzo 2020.



La clausola generale di buona fede costituisce una componente fondamentale della strumentazione argomentativa della quale si deve avvalere il giurista chiamato a risolvere i problemi derivanti dall'incidenza della pandemia sul diritto dei contratti. Il diritto delle obbligazioni e dei contratti contiene gli anticorpi necessari a fronteggiare l'emergenza provocata dal COVID-19, grazie alla duttilità delle clausole generali (buona fede), declinate, in un'epoca di emergenza, alla luce del principio costituzionale di solidarietà. La conservazione di un contratto equilibrato non è un valore in sé ma un obiettivo (anche) di politica economica che un diritto dei contratti non insensibile, può aiutare concretamente a realizzare. La rinegoziazione dei rapporti contrattuali appare, quindi, uno strumento in sé stesso morbido e alquanto flessibile da ascrivere tra quelli di sostanza correttiva: nel minimo e di conveniente modulazione dei termini di uscita dal contratto<sup>38</sup>. Rappresenta la soluzione all'alterazione dell'equilibrio economico provocato dall'epidemia e un'alternativa ai rimedi della risoluzione e della rescissione del contratto che porrebbero nel nulla una moltitudine di rapporti<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus) in Giustizia civile.com.*, 2020.

<sup>39</sup> Avvalorare l'obbligo di rinegoziare contribuirebbero, altresì, le numerose specifiche disposizioni codicistiche ed extracodicistiche, le quali confermerebbero «la tendenza dell'ordinamento nel senso dell'adeguamento del contratto; il dovere generale di buona fede, concordemente ritenuto la fonte integratrice principale dell'obbligo di rinegoziazione, imponendo lealtà e cooperazione fra le parti nell'esecuzione; l'equità, specie nei contratti a durata particolarmente lunga, nei quali tale obbligo sarebbe sempre sotteso; il dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.), da cui può dedursi l'esistenza di un principio di inesigibilità come limite superiore alle pretese creditorie; le considerazioni di analisi economica del diritto, essendo più efficiente un sistema che consente la traslazione del rischio in capo al beneficiario finale della prestazione, al quale rimarrebbe tuttavia riservata la scelta se mantenere in vita il contratto adeguato alle nuove circostanze o liberarsi dall'affare perché non più conveniente, salvo il risarcimento dei danni. E. BELLISARIO, *Covid-19 e alcune risposte immunitarie del diritto privato*, in *Giustiziacivile.com.*, 2020.